



PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d'Argento al Merito Civile
SETTORE LAVORI PUBBLICI

BANDO DI PROCEDURA APERTA

Pg. 53906

Ravenna, li 16 giugno 2015

La Provincia di Ravenna, in esecuzione del Provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1798 del 05 giugno 2015 indice procedura aperta per l'affidamento dei lavori sotto indicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in prima seduta pubblica, il giorno 31 luglio 2015 alle ore 9.30.

I OGGETTO

Lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS N. 306 CASOLANA 1° LOTTO - 2° STRALCIO. CUP J74E08000090002 - CIG 6279917F6F.

II IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

€ 2.401.709,52 (dicomi euro duemilioniquattrocentounomilasettecentonove/52), I.V.A. esclusa, di cui:

- € **2.351.709,52** per lavori, soggetti a ribasso d'asta;
- € **50.000,00** quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Il corrispettivo dell'appalto è determinato parte a corpo e parte a misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

III CLASSIFICAZIONE LAVORI

In base a quanto indicato nel capitolato speciale, le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

| Lavorazione | Categoria | Classifica | Qualificazione Obbligatoria (si/no) | Lavorazioni relative a strutture, impianti e opere speciali (art.37, comma 11 Decreto legislativo n.163/2006) | Importo (euro) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
|--|-----------|------------|-------------------------------------|---|----------------|-------|--|---|
| | | | | | | | Prevalente o scorporabile | Subappaltabile (si/no) nella misura massima del 30% |
| Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari | OG3 | IV | | | 1.894.580,17 | 78,88 | Categoria prevalente | |
| Opere strutturali speciali | OS21 | II | si | si | 507.139,35 | 21,12 | Di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori Categoria scorporabile | nella misura massima del 30%.L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la Provincia provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | subappalto (art.37, comma 11, Decreto legislativo n.163/2006) |
| Totale Lavori (compresi oneri per la sicurezza) | | | | | 2.401.709,52 | 100,00 | | |

La categoria prevalente è la categoria OG3, classifica IV .

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori sono, a scelta del concorrente, scorporabili o, ai sensi dell'art. 37, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006 , n.163 e successive modificazioni, subappaltabili nel limite massimo del 30%. Qualora il concorrente sia privo di qualificazione per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21, classifica II, dovrà obbligatoriamente ed a **pena di esclusione** costituire un'associazione temporanea di imprese di tipo verticale ferma restando la possibilità di procedere al subappalto di tali lavorazioni nel limite massimo del 30%.

IV ESECUZIONE LAVORI

Il tempo utile per dare tutti i lavori compiuti è di giorni **404** (diconsi quattrocentoquattro) naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come previsto all'art. 16 del Capitolato speciale di appalto.

Luogo ove si eseguono i lavori: territorio del Comune di Riolo Terme.

Realizzazione dei lavori come in dettaglio indicato negli elaborati progettuali.

Le particolarità tecniche e contrattuali sono specificate negli elaborati del progetto esecutivo, approvato con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1798 del 05 giugno 2015 (validazione del progetto ai sensi dell'art. 55, D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 in data 24 Dicembre 2014, come risulta dall'attestazione prot. n. 100241).

Tale documentazione è disponibile all'indirizzo internet:

www.provincia.ra.it/lavoriex306

SOPRALLUOGO

E' obbligatorio che il legale rappresentante o il direttore tecnico o un loro procuratore generale o speciale (in tal caso la condizione di procuratore generale o speciale va comprovata con esibizione di documento di identità del procuratore unitamente a copia di procura notarile che specifichi la delega all'effettuazione di sopralluoghi per la partecipazione ad appalti pubblici) o un dipendente munito di procura o di delega rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, esegua il sopralluogo sui luoghi di lavoro, accompagnato da un incaricato della Provincia.

I sopralluoghi verranno effettuati nelle giornate di martedì

30 giugno 2015

7 luglio 2015

14 luglio 2015

21 luglio 2015

con ritrovo alle ore 10.00 presso il luogo di realizzazione dei lavori, previo appuntamento telefonico, con le stesse modalità soprariportate, ai numeri 0544/258724 - 0544/258719 e dovranno essere confermati da ciascun Operatore economico all'indirizzo e-mail ctelesca@mail.provincia.ra.it entro la giornata precedente la data prescelta per il sopralluogo.

Si precisa che in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, consorziati o aggregati in contratto di rete.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara .

Si precisa inoltre, che chi effettuerà il sopralluogo potrà farlo solo ed esclusivamente per un'unico operatore economico.

V MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELL'OPERA

I lavori sono finanziati con i fondi disponibili all'Art. Peg. 21811/010R del bilancio 2008 il cui finanziamento è assicurato con contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi del "Programma triennale 2007-2009 della Regione Emilia-Romagna di intervento sulla rete viaria di interesse regionale" approvato dalla Assemblea Legislativa regionale in data 16 Gennaio 2007 con deliberazione n. 97, concesso con determinazione del dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie e Intermodalità n. 258711/2008 (imp. 2016/84). Si procede al pagamento secondo quanto indicato all'articolo 19 e all'articolo 20 del Capitolato speciale d'appalto.

VI SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono soggetti ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3, comma 4-ter del D.L. n.5/2009 convertito in legge n.33/2009 nonché i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia alle condizioni di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, fatto salvo il disposto dell'art. 38, comma 5 del predetto decreto. La partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei di concorrenti è altresì disciplinata dagli artt. 35, 36 e 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora la Provincia accerti che la situazione di controllo o la relazione esistente ha determinato la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere a pena di esclusione:

- **i requisiti di ordine generale:** essere esenti dalle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art.53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 introdotto dall'art.1 , comma 42, della legge 6 novembre 2012., n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- **i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari sottoriportati:**
(nel caso di concorrente stabilito in Italia)
 - essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, ai sensi degli artt. 64 e seguenti, DPR 5 ottobre 2010 n.207, in corso di validità per la categoria e la classifica adeguata ai lavori previsti al punto III, in conformità a quanto previsto dagli artt. 60, 61 e 92 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
 - essere in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale secondo quanto previsto all'art. 40, comma 3, lett. a, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e all'art. 63 DPR 5 ottobre 2010, n. 207 , in corso di validità;**(nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia)**
 - essere in possesso dei requisiti di qualificazione secondo quanto previsto all'art. 47 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

In particolare:

a) IMPRESE SINGOLE

Le Imprese singole devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) per la categoria OG3 classifica IV e per la categoria OS21 classifica II ed in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO

9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In tale situazione l'operatore economico può procedere al subappalto nella misura del 30% sia delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente che delle lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile.

b) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI – CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art. 37, comma 8, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, costituiti o da costituire successivamente all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art.37, comma 7, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti .

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 e comma 10, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

b₁) Partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzi ex art. 34, comma 1, lettere d), e), f) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, di tipo orizzontale;

I requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, richiesti nel presente bando per le imprese singole (Attestazione SOA), devono essere posseduti secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 dalla impresa mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle rimanenti imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna delle quali deve possedere almeno il dieci per cento dell'importo dei lavori. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, l'impresa mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle imprese mandanti, con riferimento alla presente gara.

b₂) Partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzi ex art. 34, comma 1, lettere d), e), f), Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, di tipo verticale;

I requisiti di qualificazione tecnico - organizzativi ed economico-finanziari richiesti nel presente bando per le imprese singole devono essere posseduti dall'Impresa mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna impresa mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle Imprese mandanti devono essere posseduti dall'Impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 61, comma 2 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione in possesso di ciascuna impresa riunita, si applica a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; tale disposizione non si applica all'impresa mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo necessario per la partecipazione alla gara.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente punto, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (art.92, comma 5, D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207).

c) AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4-TER, DEL DECRETO -LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 APRILE 2009, N.33

Per le modalità di partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici si rimanda alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 23 aprile 2013, n.3 nonché a quanto previsto dal presente bando in relazione ai raggruppamenti temporanei di concorrenti .

d) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Gli operatori economici che si trovano nella condizione di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 186-bis.

Come riportato nella determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 5 dell'8 aprile 2015 possono partecipare alla gara anche le imprese che abbiano presentato domanda di "concordato in bianco", alle condizioni e con le modalità ivi contenute.

Gli operatori economici dopo avere indicato, nell'allegato A al presente bando, la situazione in cui versano rispetto alla procedura di concordato con continuità aziendale (avere presentato il ricorso per l'ammissione alla procedura ed essere stato autorizzato dal Tribunale alla partecipazione alla presente procedura per l'affidamento di contratti pubblici od essere in stato di concordato preventivo con continuità aziendale come da apposito decreto del Tribunale) devono produrre, la documentazione sotto elencata e precisamente:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lettera d) del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, mediante la quale lo stesso si impegna nei confronti del concorrente e della Provincia di Ravenna a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica in tal caso l'art. 49 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, relativo all'avvalimento, per cui si rimanda al successivo paragrafo.

L'impresa in concordato con continuità aziendale può concorrere alla gara anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purchè non rivesta la qualifica di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nell'ambito della documentazione prodotta a dimostrazione dello stato di concordato con continuità aziendale, non devono essere inseriti, **a pena di esclusione**, elementi che possano essere in qualche modo riconducibili ad aspetti di offerta economica la quale deve essere contenuta esclusivamente nella busta C e **non devono pertanto comparire indicazioni relative a possibili range di offerta economica**.

e) AVVALIMENTO

Si applica l'art.49, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, secondo le disposizioni ivi contenute e pertanto il concorrente presenta, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;

- f) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, con l'indicazione, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 2 del 01 agosto 2012, paragrafo 8.1, in modo compiuto esplicito ed esauriente:
- a. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b. durata;
 - c. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

f) CONSORZI DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1, LETT. b) e c) DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili).

I Consorzi indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Le imprese consorziate, esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di produrre l'allegato A₁ al presente bando.

Come stabilito dal Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria con sentenza n.14 del 20 maggio 2013, per i Consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, non sono possibili le designazioni di secondo grado o "a cascata". Come precisato nella sentenza predetta il verificarsi di tale circostanza non determina una causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma solamente l'obbligo per il consorzio concorrente di eseguire, in caso di aggiudicazione, i lavori esclusivamente tramite le imprese in esso direttamente consorziate, indicate in sede di offerta, con divieto ed impossibilità di eseguirli per il tramite di consorziati di secondo grado.

Eventuali indicazioni di consorziati esecutori di secondo grado o "a cascata", non saranno, pertanto, prese in considerazione e la Provincia considererà, sia ai fini della procedura di aggiudicazione che della successiva fase di stipulazione del contratto, solo i consorziati diretti del consorzio di cui all'art.34, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

g) COMPARTICIPAZIONE

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

h) CONCORRENTI STRANIERI

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alla gara alle condizioni previste dall'art. 47, comma 2, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

VII CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, secondo i seguenti elementi di valutazione:

A) elemento di valutazione di natura qualitativa relativo al "Controllo qualità dei materiali, delle lavorazioni eseguite direttamente o subappaltate e delle forniture che il concorrente intende porre in atto a propria cura e spesa".

A tale elemento è attribuito un peso **pari a 25**.

La valutazione di tale elemento verrà attuata considerando quale criterio premiante la formulazione da parte del concorrente di un programma di attività, procedure e prove volto al controllo delle qualità dei materiali, delle lavorazioni e delle forniture - che lo stesso concorrente si impegna a mettere in atto - strettamente correlato alla natura e tipologia delle lavorazioni previste.

B) elemento di valutazione di natura qualitativa relativo a "Organizzazione e gestione del cantiere in relazione alle procedure, apprestamenti e mezzi che il concorrente intende porre in atto, a proprie cura e spese, per far fronte all'insorgenza di situazioni di emergenza".

A tale elemento è attribuito un peso **pari a 25**.

La valutazione di tale elemento verrà attuata considerando quale criterio premiante la formulazione da parte del concorrente di procedure, apprestamenti e mezzi atti a garantire una *tempestiva ed effettiva operatività* nella risoluzione *integrata ed unitaria* dei casi di emergenza che possono sorgere nello svolgimento dell'appalto e che risultano correlati alla natura e tipologia dello stesso. Nello specifico verrà considerato elemento premiante *la tempestività e la effettiva operatività* nel mantenimento in efficienza della rete scolante in fase provvisoria, nel mantenimento in efficienza degli impianti di segnaletica di cantiere, nel controllo e nell'azione in caso di guasti alla rete dei sottoservizi presenti, nell'efficienza di intervento in caso di incidenti stradali in corrispondenza o in prossimità dell'area di cantiere ed ogni altro prevedibile accadimento individuato dal concorrente stesso.

C) elemento di valutazione di natura qualitativa relativo a "Modalità di svolgimento dei processi costruttivi, misure ed apprestamenti che il concorrente intende porre in atto, a proprie cura e spese, per garantire la massima sicurezza del traffico, la riduzione dei disagi dell'utenza e la percezione del cantiere e degli itinerari alternativi nelle varie configurazioni di regimazione del traffico previste dal cronoprogramma dei lavori".

A tale elemento è attribuito un peso **pari a 25**.

La valutazione di tale elemento verrà attuata considerando quale criterio premiante la formulazione da parte del concorrente di un programma di processi costruttivi, misure e apprestamenti volti al perseguimento *integrato e completo* - nelle varie configurazioni di regimazione del traffico previste dal cronoprogramma dei lavori - di *tutti* gli elementi indicati nella descrizione del presente elemento di valutazione e precisamente volti alla massimizzazione della sicurezza del traffico, alla minimizzazione dei disagi per l'utenza stradale e alla massimizzazione della percezione del cantiere e degli itinerari alternativi.

Tale predetto programma di processi costruttivi, misure e apprestamenti dovrà essere correlato al cronoprogramma dei lavori e potrà prevedere la specificazione di sottofasi atte ad evidenziare il risultato atteso dal programma offerto.

D) elemento di valutazione di natura quantitativa relativo al "Ribasso percentuale sul prezzo".

A tale elemento è attribuito un peso **pari a 25**.

L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avviene con l'applicazione del metodo aggregativo - compensatore, di cui all'Allegato G), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e precisamente:

- per la valutazione degli elementi di natura qualitativa (elementi A, B e C) si procede attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori, attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, seguendo le linee guida per

l'applicazione del metodo del confronto a coppie, di cui all'allegato G) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui all'Allegato G), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, lett. a) punto 4. "la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari".

- per la valutazione dell'elemento di natura quantitativa (elemento D) si procede attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell' elemento offerto più conveniente per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell' elemento offerto pari a quello posto a base di gara, di cui alla lettera b) dell'Allegato G), D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Si procede alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art.88, comma 7, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, la stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

La valutazione delle offerte è effettuata da apposita commissione giudicatrice nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che, sia ritenuta adeguata, conveniente e non anomala. E' comunque fatta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte uguali si procede ai sensi dell'art. 77, comma 2, Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827.

VIII MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara, l'Impresa deve, **a pena di esclusione**, far pervenire, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 luglio 2015** al seguente indirizzo: Provincia di Ravenna - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 – 48121 Ravenna, un plico perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere scritta, oltre all'indicazione del mittente, del relativo recapito telefonico, del fax e/o indirizzo di posta elettronica certificata, della partita I.V.A. (in caso di Raggruppamento di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, deve essere indicato il nominativo e la partita I.V.A. di tutti gli operatori economici costituenti il Raggruppamento), la dicitura:

«Non aprire. Contiene documenti ed offerta relativi alla gara per l'appalto dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con l'eliminazione punti critici lungo la ex SS n. 306 Casolana 1° lotto - 2° stralcio CUP J74E08000090002 - CIG 6279917F6F » con scadenza alle ore 12.00 del 30 luglio 2015.

Il plico deve essere inoltrato a mezzo posta, a mezzo corriere oppure consegnato a mano e deve pervenire entro il termine perentorio sopra indicato.

Non si dà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno fissato all'URP della Provincia e fa fede esclusivamente quanto risulta, in merito, al protocollo generale. Non si dà corso parimenti all'apertura del plico su cui non sono apposte le generalità del mittente e la scritta indicante l'oggetto della gara. Resta inteso che il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga a destinazione in tempo utile. Scaduto il termine sopra

indicato, non è consentita la presentazione di altre offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di offerta precedente.

Nel suddetto plico vanno inserite, tre buste sigillate, controfirmate o siglate sui lembi di chiusura recanti l' intestazione del mittente, l' indicazione relativa all' oggetto della gara e la dicitura rispettivamente:

Busta A – DOCUMENTAZIONE PER AMMISSIONE ALLA GARA;

Busta B - OFFERTA TECNICA;

Busta C - OFFERTA ECONOMICA

La Busta A) - DOCUMENTAZIONE PER AMMISSIONE ALLA GARA deve contenere:

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, in carta libera, redatta in lingua italiana, resa dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza conforme all' allegato "A" al presente bando contenente dichiarazioni relative all' assenza di cause di esclusione di cui all' art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché alla sussistenza delle condizioni per la partecipazione alla gara; a tale domanda di partecipazione va allegata copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore.

Nota bene:

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (ex art. 34, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni) e di consorzi ordinari di concorrenti (ex art. 34, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni) non ancora costituiti, nella domanda di partecipazione allegato "A" al presente bando, resa da tutte le imprese raggruppande o consorziande, è previsto l' impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all' impresa indicata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Le imprese raggruppande o consorziande dovranno altresì dichiarare le rispettive quote di partecipazione, liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, nonché le quote di esecuzione dei lavori.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti oltre alla domanda di partecipazione allegato "A" al presente bando, resa da tutte le imprese raggruppate, deve essere allegato, in originale o in copia autenticata, il mandato costitutivo con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero l' atto costitutivo del consorzio in copia autenticata. Tale mandato (o atto costitutivo del consorzio) deve indicare le quote di partecipazione al raggruppamento, degli operatori economici, liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, nonché le quote di esecuzione dei lavori.

2. ATTESTAZIONE/ rilasciata/e da Società Organismi di Attestazione (SOA) di cui all' art.64 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolarmente autorizzate, in corso di validità alla data della prima seduta pubblica di gara indicata nel presente bando; le categorie devono essere conformi a quelle indicate al punto III o comunque adeguate ai lavori da appaltare.

Dall' attestazione predetta deve risultare il possesso, ai sensi dell' art. 63 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e dell' art. 40, comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, della certificazione, in corso di validità, del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti costituito o non ancora costituito, tale attestazione deve riguardare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio.

In caso di Consorzio di cui all' art.34, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Consorzio stabile), ai fini della validità si sottolinea che l' attestazione SOA deve avere, una data di " scadenza intermedia" posteriore rispetto alla data della gara.

3. RICEVUTA DEL VERSAMENTO della somma di € **140,00** (diconsi euro centoquaranta/00) a titolo di contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi di quanto prescritto dall'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria per l'anno 2006) e dalla deliberazione della stessa Autorità del 09 dicembre 2014.

Tale contribuzione è condizione di ammissibilità alla procedura di gara e il mancato pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici comporta l'**esclusione dalla stessa**.

Secondo quanto previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il versamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:

gli operatori economici per effettuare il pagamento richiedono preventivamente le proprie credenziali iscrivendosi on line al servizio di Riscossione, disponibile sul sito dell'Autorità, si collegano a detto servizio con le credenziali da esso rilasciate e inseriscono il Codice Identificativo Gara (C.I.G. 6279917F6F) che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito;
- presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'AVCP.

Per essere ammessi a presentare l'offerta gli operatori economici allegano, alla documentazione di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità.

In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti costituito o non ancora costituito, il pagamento del contributo è a carico della sola mandataria o del consorzio.

4. PASS_{OE}- Pass dell'Operatore Economico che ogni partecipante dovrà acquisire attraverso il sistema AVC_{PASS} accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVC_{PASS} Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute) ai sensi dell'art. 6 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni . Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, ai sensi del Codice dei Contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo "Amministratore dell'operatore economico". E' pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell'ottenimento del PASS_{OE}. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui al predetto art.6 bis del Codice dei Contratti. Nel caso di PASS_{OE} non conforme sarà inviata una comunicazione principalmente a mezzo posta elettronica certificata o tramite fax all'operatore economico partecipante, al fine di provvedere entro 3 giorni alla regolarizzazione del PASS_{OE} .

Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali problematiche contattare il Contact Center di AVCP/ANAC al numero verde gratuito **800-896936** o all'indirizzo e-mail support_center@anticorruzione.it .

5. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA, dell'importo di € **48.034,19** (diconsi euro quarantottomilazerotrentaquattro/19), così come previsto all'art. 10 del capitolato speciale di appalto, pari al due per cento del prezzo base, di cui all'art. 75, comma 1, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici di cui all'art. 75, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, costituita, a scelta dell'offerente, in uno dei seguenti modi:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria provinciale Unicredit Banca S.p.A. – Filiale di Ravenna - Piazza del Popolo n. 21;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso deve essere conforme allo schema tipo 1.1 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 e deve prevedere espressamente ai sensi dell'art.75, comma 4 e comma 8, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni :

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, così come richiesta dall'art. 75, comma 4 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ;
- c) l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- d) l'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 , Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni , qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta prevista nel bando di gara, ai sensi dell'art. 75, comma 5, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni .

Anche nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata tramite quietanza comprovante l'avvenuto versamento, essa deve essere accompagnata, ai sensi dell'art. 75, comma 8, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, da una dichiarazione di impegno di un fideiussore (Banca, Compagnia di Assicurazioni o Intermediario Finanziario abilitato ai sensi di legge al rilascio di garanzie nei confronti di Enti pubblici) a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all' art. 113, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni nel caso di aggiudicazione dell'appalto.

La garanzia a corredo dell'offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la garanzia viene restituita entro trenta giorni dalla definitiva aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.38, comma 2-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, la cauzione provvisoria garantisce anche il pagamento della sanzione pecuniaria fissata nella misura dell'uno per mille del valore della gara che sarà comminata nelle ipotesi di mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese in sede di gara .

Nel caso in cui gli operatori economici concorrenti intendano fruire del beneficio di cui all'art.75, comma 7, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni, devono segnalare, il possesso del requisito previsto e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti, con le modalità sottoindicate :

- copia autenticata della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in corso di validità alla data della prima seduta pubblica di gara indicata nel presente bando, resa secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il quale prevede che l'autenticazione può essere effettuata anche dal dichiarante purché la relativa dichiarazione sia apposta in calce alla copia del documento, datata e firmata ed accompagnata da copia di un documento d'identità personale in corso di validità del sottoscrittore;
- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in corso di validità alla data della prima seduta pubblica di gara indicata nel presente bando, resa secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
- nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestato SOA che contenga, ai sensi dell'art. 63, comma 3, D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, l'attestazione del possesso della certificazione di qualità aziendale, l'obbligo di produzione di detta certificazione è assolto.

Per le imprese riunite nel rispetto delle condizioni e modalità di cui all'art. 37, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la garanzia deve essere fornita solo dalla mandataria (capogruppo). In tal caso comunque, la garanzia, in qualunque modo venga prestata deve riportare l'individuazione delle imprese costituenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, per fruire del beneficio di cui all'art.75, comma 7, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni, la certificazione del sistema di qualità aziendale o la dichiarazione attestante il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale deve essere posseduta da tutte le imprese del raggruppamento, in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, mentre, in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, se solamente alcune imprese che fanno parte del raggruppamento sono in possesso della suddetta certificazione di qualità, esse potranno fruire del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

Per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b), c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, fa fede la certificazione di qualità del Consorzio.

6. ATTESTAZIONE di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal Settore Lavori Pubblici, di cui al punto IV del presente bando. La mancata presentazione dell'attestazione non dà luogo all'esclusione dalla gara, purchè risulti agli atti di questa Provincia l'avvenuto sopralluogo con le modalità stabilite nel presente bando.

La Busta B) - OFFERTA TECNICA deve contenere :

1.RELAZIONE DESCRITTIVA, che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione A) "Controllo qualità dei materiali, delle lavorazioni eseguite direttamente o subappaltate e delle forniture che il concorrente intende porre in atto a propria cura e spesa". L'estensione massima di tale relazione **deve** essere di 1 facciata in formato A4, composta con carattere minimo pari a dieci e numero di righe scritte non maggiore di cinquanta .

2.RELAZIONE DESCRITTIVA, che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione B) "Organizzazione e gestione del cantiere in relazione alle procedure, apprestamenti e mezzi che il concorrente intende porre in atto, a proprie cura e spese, per far fronte all'insorgenza di situazioni di emergenza".L'estensione massima di tale relazione **deve** essere di 1 facciata in formato A4, composta con carattere minimo pari a dieci e numero di righe scritte non maggiore di cinquanta .

3.RELAZIONE DESCRITTIVA, che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione C) "Modalità di svolgimento dei processi costruttivi, misure ed apprestamenti che il concorrente intende porre in atto, a proprie cura e spese, per garantire la massima sicurezza del traffico, la riduzione dei disagi dell'utenza e la percezione del cantiere e degli itinerari alternativi nelle varie configurazioni di regimazione del traffico previste dal cronoprogramma dei lavori". L'estensione massima di tale relazione **deve** essere di 1 facciata in formato A4, composta con carattere minimo pari a dieci e numero di righe scritte non maggiore di cinquanta .

Le relazioni descrittive predette non devono contenere, **pena l'esclusione**, alcuna indicazione di carattere economico.

La mancata presentazione nella Busta B) "Offerta Tecnica" delle predette Relazioni descrittive comporta **l'esclusione del concorrente** dalla gara.

Si precisa che, qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, riportate su facciate singole e per un massimo di tre per relazione, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le predette relazioni descrittive con un numero di facciate e/o righe superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al punto VII, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate o righe dalla prima fino al numero massimo consentito seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, le facciate e/o righe ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Le relazioni descrittive di cui sopra devono essere datate e sottoscritte in calce dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti di cui rispettivamente all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e), Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163, non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento

La Busta C) - OFFERTA ECONOMICA deve contenere:

1. L'OFFERTA ECONOMICA da redigersi in bollo **esclusivamente** sul modulo denominato "Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera", **a pena di esclusione, da ritirarsi** in occasione del sopralluogo di cui al paragrafo IV "Esecuzione lavori", firmato in ogni suo foglio dal responsabile unico del procedimento. In particolare tale lista dovrà, secondo quanto prescritto all'art. 119 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni, essere completata con l'indicazione, da parte del concorrente, dei prezzi unitari offerti per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro (nella quinta colonna dovranno essere indicati in cifre e nella sesta colonna, in lettere, in caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere). Nella settima colonna il concorrente dovrà indicare i prodotti dei quantitativi già risultanti sulla "lista" (quarta colonna) per i prezzi unitari offerti dal concorrente. Il prezzo complessivo offerto rispetto ai lavori soggetti ad offerta (quindi privo delle somme non soggette a offerta), rappresentato dalla sommatoria dei prodotti indicati nella colonna sette, deve essere indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara soggetto a offerta. Tale prezzo complessivo offerto (privo delle somme non soggette a offerta) ed il ribasso percentuale devono essere espressi in cifre ed in lettere, in caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella in lettere.

Le imprese partecipanti, ai fini della corretta compilazione di tale "lista" dovranno, pertanto, seguire le seguenti indicazioni:

- 1) indicare nella colonna 5 i prezzi unitari espressi in cifre ed in colonna 6 gli stessi prezzi unitari in lettere;
- 2) indicare nella colonna 7 i prodotti dei quantitativi della colonna 4 per i prezzi unitari espressi in colonna 5 e 6;
- 3) sommare i prodotti di colonna 7 determinando in tal modo il prezzo complessivo offerto (privo delle somme non soggette a ribasso) ed indicarlo sia in cifre che in lettere;
- 4) determinare il ribasso percentuale offerto mediante rapporto tra la differenza fra l'importo dei lavori posto a base d'asta, soggetto a offerta, ed il prezzo complessivo offerto di cui al precedente punto 3) e l'importo dei lavori posto a base d'asta soggetto a offerta. Il valore così ottenuto dovrà essere moltiplicato per 100 - Esempificazione: posto a l'importo a base d'asta soggetto a ribasso e b il prezzo complessivo offerto dal concorrente (di cui al punto 3) dovrà così operarsi $[(a - b) : a] \times 100$;
- 5) indicare l'importo complessivo dell'offerta determinato dalla sommatoria del prezzo di cui al precedente punto 3) ed i valori non soggetti a ribasso.

La lista deve contenere, **a pena di esclusione**, l'indicazione dei costi della sicurezza da "rischio specifico" o "aziendali". (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, sentenza 20 marzo 2015 n. 3).

L'offerta – modulo ("lista") deve essere resa legale mediante apposizione di bollo da € 16,00 (diconsi euro sedici/00) ogni 4 facciate e, anche se in più fogli, deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con firma leggibile e per esteso, su ciascuno di essi dal legale rappresentante (o da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza) dell'impresa concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte; si sottolinea che non può essere utilizzata una "lista" priva, anche su un solo foglio, della preventiva firma del responsabile del procedimento.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito l'offerta economica deve essere sottoscritta, con le modalità di cui al periodo che precede, da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.

L'aggiudicazione sarà effettuata in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni. L'effettuazione della verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario e le eventuali correzioni saranno effettuate con le modalità di cui all'art. 119, comma 7, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, comma 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si sottolinea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 quanto segue:

- la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione;
- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico-estimativo ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o a ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale d'appalto, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

Non è considerata valida l'offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente, che pervenga all'indirizzo sopraindicato oltre il termine fissato. Non sono inoltre ammesse offerte formulate, confezionate e recapitate in modo difforme da quanto indicato nel presente invito. Non saranno altresì ammesse correzioni o abrasioni che non siano state specificatamente confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal legale rappresentante.

Il concorrente resta vincolato con la propria offerta per almeno giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna C - Offerta economica, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale devono risultare, come per la busta esterna, il nome dell'impresa concorrente e l'oggetto dell'appalto. In tale busta non devono essere inseriti altri documenti o dichiarazioni. La stessa deve pervenire integra alla Commissione di gara, **pena l'esclusione dalla gara.**

Sono escluse le offerte pervenute in piego non integro come pure quelle non conformi alle prescrizioni sopra riportate e agli allegati.

IX IRREGOLARITA' ESSENZIALI - SOCCORSO ISTRUTTORIO - IRREGOLARITA' NON ESSENZIALI - CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 2 bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, la mancanza l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti per la partecipazione alla gara è oggetto di integrazione e/o regolarizzazione.

In tal caso, la Provincia, assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate e/o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, **pena l'esclusione dalla gara.**

Tale disposizione si applica, ai sensi dell'art. 46, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, ritenuta essenziale, degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e ai documenti di gara.

La mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richiesta, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari all'uno per mille del valore della gara (Euro 2.401,71), il cui versamento è garantito dalla garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria).

Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali non comporterà l'esclusione dalla presente gara.

La Provincia, potrà, a suo insindacabile giudizio e/o valutazione, richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria direttamente all'operatore economico oppure escutere l'importo della sanzione dalla cauzione provvisoria oppure tramite altre forme di recupero del credito previste dall'ordinamento oppure, nel caso in cui concorrente risulti aggiudicatario, trattenerlo dal primo pagamento utile.

La mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità riscontrate, ritenute non essenziali, non saranno di norma oggetto di alcuna regolarizzazione e applicazione di sanzione.

Tuttavia resta fermo l'obbligo degli operatori economici di regolarizzare tutte quelle mancanze, incompletezze od irregolarità qualora la Provincia ritenga che la regolarizzazione delle stesse, pur non essenziali, sia necessaria al fine della correttezza del procedimento amministrativo ed al fine della tutela di specifici interessi della stessa e come tali qualificabili come interessi pubblici in un'ottica di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa.

In tal caso, il concorrente sarà invitato a regolarizzare senza l'applicazione di alcuna sanzione pecuniaria.

Costituiscono, invece, **cause di esclusione senza possibilità di ricorrere ad alcuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione**, le seguenti ipotesi elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancanza dei requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti per la partecipazione alla gara (l'attestazione SOA scaduta e/o la certificazione del sistema di qualità aziendale scaduta, sono equiparate al non possesso delle stesse);
- partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art. 36, comma 5, e dell'art. 37, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e di soggetti ausiliari ed ausiliati ai sensi dell'art. 49, comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
- accertamento della mancata veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente nella presente procedura di gara;
- presenza di offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di elementi univoci accertati dalla Provincia;
- mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio, quando previsto a pena di esclusione dalla gara;
- in caso di inutile decorso del termine assegnato al concorrente ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali, cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari oppure entro i termini, dia una risposta totalmente carente ed inadeguata a regolarizzare l'inadempimento essenziale;
- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse; si evidenzia che l'esclusione sarebbe da considerarsi illegittima qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;
- difetto di sottoscrizione dell'offerta economica (non può considerarsi sanabile tramite il soccorso istruttorio in quanto la regolarizzazione si collocherebbe in una fase finale della procedura di aggiudicazione nella quale sono pubblicamente noti gli operatori economici partecipanti, le relative offerte, le valutazioni conseguite e la graduatoria provvisoria e la regolarizzazione potrebbe consentire o favorire accordi collusivi volti ad alterare e/o orientare gli esiti della gara);
- mancato utilizzo dell'originale della lista delle lavorazioni e forniture prevista per l'esecuzione dell'opera, vidimata in originale dal responsabile del procedimento;
- presentazione di offerte plurime, condizionate, espresse in modo indeterminato o portanti correzioni non confermate tali da generare confusione nell'entità del ribasso offerto;
- presentazione di offerte in aumento o espresse con riferimento ad offerte relative ad altro appalto;
- inserimento nell'offerta tecnica di elementi di prezzo propri dell'offerta economica;
- inserimento nella documentazione prodotta a dimostrazione dello stato di concordato con continuità aziendale, di elementi che possano essere in qualche modo riconducibili ad aspetti di offerta economica;
- plico pervenuto fuori termine;
- omesso versamento del contributo dovuto all'ANAC;
- mancata costituzione della cauzione provvisoria;
- mancata dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 49, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

- mancata dichiarazione di ricorso al subappalto negli appalti di lavori quando il bando di gara prevede, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non è in possesso delle corrispondenti qualificazioni.
- mancata indicazione, nell'offerta economica, dei costi della sicurezza da "rischio specifico" o "aziendali".

Tutto ciò premesso, si informa poi che ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, la stazione appaltante **esclude i concorrenti nei seguenti casi:**

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e dal D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e da altre disposizioni di legge vigenti;
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Costituisce cornice di riferimento nella corretta applicazione del predetto art. 46, comma 1-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 8 gennaio 2015, n.1 che integra e modifica la precedente determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 10 ottobre 2012, n. 4.

X SUBAPPALTO

Qualora intenda avvalersi del subappalto, l'Impresa deve indicare all'atto dell'offerta le opere che eventualmente intenda subappaltare o concedere in cottimo, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e all'art. 170, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 118, comma 2, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, la quota parte subappaltabile della categoria prevalente OG3 non può essere superiore al 30% del relativo importo .

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21, costituenti strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 107, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori sono subappaltabili nel limite massimo del 30%.

Secondo quanto indicato all'art. 20 bis del capitolato speciale d'appalto, in relazione al subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3, la Provincia procede al pagamento del solo appaltatore, al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ad eccezione del caso in cui il subappaltatore si configuri come una micro, piccola o media impresa, nel qual caso si procede alla corresponsione diretta dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto, previa acquisizione da parte dell'appaltatore di comunicazione circa le prestazioni eseguite con il relativo importo e di proposta motivata di pagamento, entrambe controfirmate dal subappaltatore.

In relazione al subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS21 (strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 107, comma 2 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 di importo superiore al 15% dell'importo dei lavori in appalto) la Provincia procede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 37, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni, previa acquisizione da parte dell'appaltatore di comunicazione circa le prestazioni eseguite con il relativo importo e di proposta motivata di pagamento, entrambe controfirmate dal subappaltatore.

XI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Apertura Busta A) - DOCUMENTAZIONE PER AMMISSIONE ALLA GARA

Nel giorno indicato, in una sala della Provincia di Ravenna - Settore Lavori Pubblici, Via di Roma n. 118, Ravenna, la Commissione nominata ai sensi dell'art.84 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 , procede in prima seduta pubblica all'apertura dei plichi al fine dell'esame della documentazione presentata dai concorrenti per l'ammissibilità degli stessi alla procedura di gara (apertura busta A) - Documentazione per ammissione alla gara). Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti possono formulare dichiarazioni da far risultare a verbale.

Sulla base della documentazione contenuta nella busta A) - Documentazione per ammissione alla gara , si procede a verificare la correttezza formale delle dichiarazioni, della documentazione allegata, l'inesistenza di situazioni di compartecipazione e a valutare quindi l'ammissibilità delle offerte .

Qualora si riscontrassero mancanze, incompletezze od irregolarità essenziali nella documentazione, ai sensi dell'art.38, comma 2-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 si invita, a mezzo posta elettronica certificata in via principale, il concorrente ad effettuare la regolarizzazione entro il termine assegnato. Nel caso in cui il concorrente non provveda alla richiesta di regolarizzazione nei termini previsti, sarà escluso dalla gara .Qualora l'operatore economico risponda nei termini previsti alla richiesta di soccorso istruttorio, se dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso sia di ordine generale che di ordine speciale (requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) e/o la presenza di altre cause di esclusione, si procede all'esclusione dello stesso.

Essendo operativo il sistema AVCPASS per la verifica del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, si procede all'acquisizione dei partecipanti, cioè alla verifica della conformità di quanto dichiarato nel modello cartaceo rispetto a quanto indicato a sistema AVCPASS da parte di ciascun operatore economico partecipante al momento della richiesta del PassOE.

Nel caso di PassOE non conforme sarà inviata una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata in via principale, o a mezzo fax, al partecipante, al fine di provvedere entro tre giorni alla regolarizzazione del PassOE.

Apertura e valutazione Busta B) - Offerta tecnica

La Commissione all'uopo nominata procede poi all' apertura della busta B) - Offerta tecnica, di ciascuna offerta per verificare la presenza dei documenti obbligatori a pena di esclusione, procedendo alla verifica formale della documentazione prodotta.

Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti possono formulare dichiarazioni da far risultare a verbale.

Successivamente, la Commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi secondo le modalità ed i criteri espressi nel presente bando.

Apertura e valutazione Busta C) - Offerta economica

In seduta pubblica, la cui data e ora sono rese note tramite inserimento sul sito internet della Provincia e a mezzo posta elettronica certificata in via principale o a mezzo fax, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura della busta C) - Offerta Economica di ciascuna offerta presentata, alla verifica della loro regolarità e determina sulla base dei ribassi presentati l'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo i punteggi relativi alle offerte economiche e quindi sommandoli con quelli ottenuti dalla valutazione dell'offerta tecnica. Si formula la graduatoria finale provvisoria.

Verifica di congruità dell'offerta

Qualora, il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione risultino entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti si attiva, ai sensi dell'art.86, comma 2, Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, la procedura di verifica della congruità dell'offerta. Il procedimento tende ad accertare la compatibilità del prezzo offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte. Il soggetto che presiede la Commissione chiude la seduta pubblica.

Ai sensi degli artt. 87, comma 1 e 88, comma 1, Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, la stazione appaltante richiede, pertanto, per iscritto, all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta assegnandogli, per la presentazione, per iscritto, un termine non inferiore a quindici giorni.

Le giustificazioni devono dimostrare che l'offerta è remunerativa, come attestato nel modello di autodichiarazione e che non è eccessivamente bassa e tale da esporre a rischi la qualità delle prestazioni da effettuare e possono riguardare, a titolo esemplificativo, gli elementi delineati all'art. 87, comma 2, Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni e precisamente:

- economia del procedimento di costruzione;
- soluzioni tecniche adottate;
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- originalità dei lavori;
- eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

Ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis, Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163, la stazione appaltante valuta che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori.

Il soggetto che presiede la Commissione ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art.87, comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'art. 121 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

Qualora le giustificazioni prodotte siano ritenute adeguate e coerenti, l'offerta, in seduta pubblica, è dichiarata congrua ed accettabile, mentre se sono ritenute non sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta si provvede ad attivare il procedimento di cui all'art. 88, commi 1-bis, 2, 3, 4 e 5, Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni.

Avvalendosi della facoltà prevista dal medesimo art. 88, comma 7, secondo periodo, Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, la Provincia si riserva, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del predetto art. 88.

In seduta pubblica, verrà data comunicazione dell'esito della verifica e verrà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria.

Le modalità di svolgimento della gara sopra illustrate possono subire modificazioni qualora ne emerga la necessità o solo l'opportunità, anche al fine di rendere più efficace e razionale l'azione del procedimento di aggiudicazione. Le eventuali variazioni sono tempestivamente rese note ai concorrenti tramite il sito internet di questa Provincia e a mezzo posta elettronica certificata in via principale o a mezzo fax.

Qualora si rendano necessarie ulteriori sedute pubbliche rispetto a quelle programmate, la data e l'ora delle stesse sono rese note ai soggetti ammessi tramite inserimento nel sito internet della Provincia e a mezzo posta elettronica certificata in via principale o a mezzo via fax, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della seduta stessa.

XII AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

L'appalto viene aggiudicato provvisoriamente al concorrente che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Provincia.

La Provincia di Ravenna, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, procede nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli stessi riguardo il possesso dei requisiti generali e dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al presente bando di gara. La Provincia si riserva di verificare il possesso dei requisiti predetti anche nei confronti di altri concorrenti che seguono in graduatoria ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. La stazione appaltante procede al riscontro delle dichiarazioni rese dai concorrenti anche rispetto ai dati

risultanti nel casellario informatico istituito presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

Nel caso in cui, nei confronti del concorrente aggiudicatario e/o di altri concorrenti che seguono in graduatoria, si verifichi/no l'insussistenza dei requisiti generali e/o dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al presente bando e/o si accertino false dichiarazioni si procede ad escluderlo/i dalla presente gara. La non conformità alle dichiarazioni rese, comporta oltre all'esclusione dalla gara, l'escussione della cauzione provvisoria nonché la segnalazione del fatto all' Autorità per i provvedimenti di competenza.

In tal caso, nel corso di una nuova seduta pubblica, che sarà convocata con le modalità di cui al precedente paragrafo, si procederà all'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'operatore economico che segue in graduatoria quella/e esclusa/e, graduatoria che non sarà ricalcolata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

Con apposito provvedimento dirigenziale si approva l'aggiudicazione definitiva che diviene efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 8, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

L'aggiudicatario deve, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, prestare la cauzione definitiva ed entro 30 (trenta) giorni redigere e consegnare il/i piano/i di sicurezza, secondo quanto previsto dal capitolato.

Il mancato adempimento di quanto sopra richiesto e la mancata stipulazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, comporta la decadenza dall'aggiudicazione, l'escussione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, la stazione appaltante non assume verso questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti, conseguono piena efficacia giuridica con la stipulazione del contratto di appalto .

La stipulazione del contratto avviene in forma pubblica amministrativa, secondo le modalità, le condizioni e gli eventuali adeguamenti che si rendano necessari, a seconda delle disposizioni di legge che sono vigenti al momento della stipulazione. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 241, comma 1-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

La consegna dei lavori può avvenire in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 12, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli artt. 153 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (art. 15 del Capitolato speciale d'appalto).

XIII ALTRE INFORMAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 129, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni e ai sensi dell'art.14 del capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa:

Schema tipo 2.3 - Decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.123

PARTITA 1 OPERE: la somma assicurata deve essere non inferiore all'importo di contratto al lordo dell'I.V.A.;
PARTITA 2 OPERE PREESISTENTI: la somma assicurata è quantificata in **Euro 1.200.000,00**;
PARTITA 3 DEMOLIZIONI E SGOMBERO: la somma assicurata è quantificata in **Euro 200.000,00**;
RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata deve essere non inferiore a **Euro 500.000,00** con un limite previsto per ogni sinistro pari ad **Euro 500.000,00**.

2.L 'appaltatore deve dichiarare di accettare che il pagamento avvenga mediante emissione di certificazione di esistenza del credito maturato, su fatture esigibili, utile a cessione pro-soluto nei confronti di Istituti di credito convenzionati con la Camera di Commercio di Ravenna.

3. La Provincia, in caso di fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, si riserva la facoltà di applicare l'art. 140, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

4. Per il presente appalto, ai sensi dell'art. 253, comma 3, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, continua ad applicarsi il Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, nei limiti di compatibilità con il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 predetto.

5. Ai sensi dell'art.34, comma 35, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 5 dell'art.122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, su richiesta della stessa, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

6. Ai sensi dell'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è dovuta all'appaltatore, la corresponsione di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, percentuale determinata dall'art.8, comma 3-bis del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito nella legge 27 febbraio 2015, n.11, con le modalità di cui all'art. 18 bis del capitolato speciale d'appalto.

7. Informativa ai sensi dell'art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni I dati forniti dalle Imprese alla Provincia sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati sono utilizzati secondo le disposizioni di legge e possono essere comunicati:

- al personale interno all'amministrazione interessato dal procedimento di gara e suoi consulenti;
- ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

Titolare dei dati: Provincia di Ravenna – sede di Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 – Ravenna;
Responsabile dei dati è il Dott. Ing. Paolo Nobile Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

8. Informazioni ai sensi dell'art. 13, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi solo in presenza di motivata e comprovata dichiarazione resa dall'offerente dalla quale risulti che le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte e/o a giustificazioni delle medesime costituiscono segreti tecnici o commerciali.

9. Ai sensi dell'art. 10, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. Paolo Nobile (tel. 0544/258707 e-mail pnobile@mail.provincia.ra.it).

10. Informazioni di carattere tecnico possono essere richieste a:
Dott. Ing. Carmine Telesca (tel. 0544/258719 e-mail ctesca@mail.provincia.ra.it).

11. Informazioni di carattere giuridico – amministrativo possono essere richieste a:
Dott.ssa Livia Sassi (tel. 0544/258733 e-mail lsassi@mail.provincia.ra.it)
Sig. Gian Franco Darchini (tel. 0544/258724 e-mail gdarchini@mail.provincia.ra.it)
Dott.ssa Cecilia Bottoni (tel. 0544/258734 e-mail cbottoni@mail.provincia.ra.it)

12. Il presente bando e gli uniti allegati, nonché l'esito della gara, sono consultabili presso il sito Internet della Provincia di Ravenna al seguente indirizzo: www.provincia.ra.it/bandigara

13. Tutte le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato sulla domanda di partecipazione - Allegato A). Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e dell'art.6 del decreto legi-

slativo 7 marzo 2005, n.82 in caso di indicazione di indirizzo PEC , le comunicazioni verranno effettuate in via principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Settore Lavori Pubblici - Ufficio Gare al numero fax 0544-258728 o all'indirizzo di posta elettronica certificata - provra@cert.provincia.ra.it; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni .

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

14. Avverso il bando e gli allegati documenti di gara è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Sede di Bologna- Strada Maggiore 53, 40125 Bologna - Tel.051-4293101- 4293102-4293103, fax 051- 307834.I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal Decreto legislativo n.104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) .

Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing. Paolo Nobile)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ del Settore/Servizio _____ della Provincia di Ravenna attesta che la presente copia è conforme all'originale firmato digitalmente da _____ in qualità di Dirigente del Settore _____, registrato nel Protocollo Generale n. _____ del __/__/____, conservato presso la suddetta Provincia e consta di fogli n. _____ per pagine _____

Ravenna, __/__/____, Firma _____

documento firmato digitalmente

Sede del settore: Lavori Pubblici - Ufficio Gare Via di Roma,118
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Nobile
Per informazioni contattare: Livia Sassi, Gian Franco Darchini, Cecilia Bottoni
Tel. 0544/258733-24-34 Fax 0544/258728
e-mail: lsassi@mail.provincia.ra.it - gdarchini@mail.provincia.ra.it - cbottoni@mail.provincia.ra.it